



TERRENI AGRICOLI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015

Si rende Noto che la scadenza del versamento per l'IMU sui terreni agricoli è prevista per il 10-02-2015, tuttavia tendendo conto dell'udienza pubblica fissata dal TAR del Lazio con l'**ordinanza del 21 gennaio 2015** che ha rinviato al 17 giugno 2015 la data per la trattazione nel merito del ricorso promosso da alcune ANCI REGIONALI, in esecuzione della Delibera n. 03 del 04.02.2015 la scadenza del pagamento dell'imposta senza sanzioni è stata prorogata al 30-06-2015,

ENTRO IL 30 GIUGNO 2015

Pertanto SI INFORMA CHE deve essere effettuato il versamento del SALDO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014 – relativa ai TERRENI AGRICOLI.

Sono esenti dall'imposta:

- a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui alla lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Per il solo anno di imposta 2014 non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui sopra. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Non è dovuta l'imposta per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulla seguente aliquota stabilita dal Comune con deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04-02-2015 pari al 7.60 per mille:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	0,76%
---	--	--------------

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **L023**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it>) un avviso che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: Mercoledì – Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Timbro

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Franco Vellio Melas



Dalla residenza comunale, li 06-02-2015